



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 86 DEL 07-05-2021

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2020 – APPROVAZIONE E CONTESTUALE VARIAZIONE AL BILANCIO 2021/2023.

L'anno **DUEMILAVENTUNO** e questo giorno **SETTE** del mese di **MAGGIO**, alle ore **13:25** nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è legalmente riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta **GUJA GUIDI** nella sua qualità di **VICE SINDACO** e sono rispettivamente presenti e assenti i signori:

			presenti	assenti
1.	GUIDI GUJA	VICE SINDACO	X	
2.	MORELLI ALDO	ASSESSORE ANZIANO	X	
3.	BELLANDI FABIO	ASSESSORE	X	
4.	GLIORI ANNALENA	ASSESSORE	X	
5.	GROSSI FIORELLA	ASSESSORE		X

Assiste il **VICE SEGRETARIO GENERALE Dr. BARBARA MENINI** incaricato della redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti all'esame dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che, con D. Lgs. n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, ma 3, della Costituzione;

RICHIAMATI:

- l'art. 228, comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 secondo cui "*prima dell'inserimento nel conto del bilanci o dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni*";

- l'art. 3, comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011 che così detta: "*Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendi conto, le ragioni del loro mantenimento. Le regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e, fino al 31 dicembre 2015, i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate*";

- l'art. 189, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 secondo cui "*Sono mantenute tra i residui dell'esercizio esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l'ente locale creditore della correlativa entrata esigibile nell'esercizio, secondo i principi applicati della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni*" e l'art. 190, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 che vieta la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO che in base al Principio Contabile applicato concernente la Contabilità Finanziaria, allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, così come integrato e modificato dal D. Lgs. n. 126/2014, tutte le amministrazioni pubbliche interessate effettuano annualmente, prima della predisposizione del rendiconto e con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito, l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno, il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti e la corretta classificazione ed imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio. Detta ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;

- d) i debiti insussistenti o prescritti;
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

RILEVATO inoltre, che il predetto principio contabile, al punto 11.10, così prevede: "*Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato con un'unica delibera della giunta che provvede, contestualmente, alle correlate variazioni del bilancio di previsione, qualora già approvato, per l'esercizio in corso (e al bilancio gestito nel corso dell'esercizio provvisorio). Le variazioni di bilancio sono trasmesse al tesoriere attraverso gli appositi prospetti previsti per la comunicazione al tesoriere delle variazioni di bilancio, distinguendo i prospetti previsti nel caso in cui sia stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio in corso da quelli previsti in caso di esercizio provvisorio. In caso di esercizio provvisorio è necessario trasmettere al tesoriere anche l'elenco definitivo dei residui iniziali*";

CONSIDERATO che, alla luce della normativa sopra richiamata, tramite deliberazione della Giunta comunale in vista dell'approvazione del rendiconto di gestione, viene disposto il riaccertamento ordinario dei residui, attraverso il quale si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate, nonché alla reimputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 dicembre 2020;

DATO ATTO, inoltre, che:

- il Bilancio di previsione 2021/2023 e relativi allegati è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 31.03.2021;
- con determinazione n. 3304 del 31.12.2020 la dirigente del Servizio 1 Affari Generali e Gestione delle Risorse ha effettuato una prima variazione all'FPV a seguito della ricognizione dell'esigibilità della spesa, ai sensi dell'art. 175 comma 5-quater del D. Lgs 267/2000, le cui risultanze sono comprese nel presente atto;
- il Responsabile del Servizio Finanziario ha dato avvio all'operazione di riaccertamento ordinario dei residui del Comune di Pescia trasmettendo ai Dirigenti ed alle AA.OO. in data 10.03.2021 appositi elenchi contenenti residui attivi e passivi sia di parte corrente che di parte capitale;
- con le determinazioni di seguito indicate ciascun responsabile (Dirigente e/o A.O.) ha:
 - (a) approvato la ricognizione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi finanziari 2019 e precedenti, evidenziando le ragioni del mantenimento e le eventuali economie per insussistenza o prescrizione; e (b) ha attestato, relativamente a tutti i residui attivi e passivi conservati ai sensi dell'art. 228, comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000, di aver effettuato la verifica della rispondenza alle disposizioni di cui agli artt. 189 e 190 del D. Lgs. 267/2000 e precisamente:
 - o Determinazione n. 918 del 21/04/2021 – Dirigente servizio 1 Affari Generali e Gestione delle Risorse;
 - o Determinazione n. 916 del 21/04/2021 – Dirigente servizio 2 Servizi al Cittadino;
 - o Determinazione n. 915 del 21/04/2021 – Dirigente servizio 3 Gestione del Territorio;

DATO ATTO che da tali verifiche è emersa l'esigenza di provvedere alla cancellazione e reimputazione delle spese già impegnate ma non esigibili alla data del 31 dicembre 2020 e delle entrate già accertate ma non esigibili alla data del 31 dicembre 2020;

VISTE le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui, come risulta dai seguenti prospetti:

- elenco dei residui attivi da riportare al 1/1/2021 (allegato A);
- elenco dei residui passivi da riportare al 1/1/2021 (allegato B);
- elenco degli impegni e degli accertamenti da reimputare all'esercizio 2021 (allegato C);

- elenco dei residui attivi eliminati per insussistenza/inesigibilità (allegato D);
- elenco dei residui passivi eliminati per insussistenza/economia sopravvenuta (allegato E);
- elenco dei maggiori residui attivi (allegato F);

PRESO ATTO che a seguito del riaccertamento ordinario non è più consentito procedere ad ulteriori revisioni dei residui e del risultato di amministrazione al 31 dicembre del precedente esercizio (punto 11.10 del principio allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011);

VALUTATO che le reimputazioni di cui sopra comportano variazioni di entrata e spesa al bilancio di previsione 2021/2023, consistenti nella iscrizione del fondo pluriennale vincolato, nella parte entrata del bilancio e delle corrispondenti voci della spesa da reimputare, nella parte spesa del bilancio, come da prospetti relativi alla variazione di bilancio;

RITENUTO, quindi, necessario variare gli stanziamenti del bilancio di previsione 2021/2023, al fine di consentire l'adeguamento del fondo pluriennale vincolato, nonché la reimputazione degli impegni e degli accertamenti non esigibili alla data del 31 dicembre 2020;

CONSIDERATO che viene ridefinito, nelle sue risultanze finali, il Fondo Pluriennale Vincolato finale al 1.12.2020, da iscrivere nella parte entrata del Bilancio di Previsione 2021, destinato al finanziamento delle entrate e spese finanziate nel 2020 e reimputate, per esigibilità, nell'esercizio 2021, e che il Fondo Pluriennale Vincolato, parte spesa, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell'esercizio 2020, è determinato in Euro 2.023.553,49 come segue:

- *Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente: Euro 354.450,36;*
- *Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale: Euro 1.678.103,13;*

ATTESO che il provvedimento di approvazione del riaccertamento dei residui costituisce elemento formativo del Rendiconto 2020, ai sensi dell'art. 228, comma 3 del d. lgs. 267/2000;

ACQUISITO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal Dirigente del Servizio 1 - Affari Generali e Gestione delle Risorse, espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D. Lgs. 118/2011;

CON VOTI UNANIMI palesemente espressi,

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante del presente deliberato;
2. di approvare le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di cui all'art. 3, comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011 relativi al consuntivo 2020, come risulta dai seguenti prospetti:
 - elenco dei residui attivi da riportare al 1/1/2021 (allegato A);
 - elenco dei residui passivi da riportare al 1/1/2021 (allegato B);
 - elenco degli impegni e degli accertamenti da reimputare all'esercizio 2021 (allegato C);
 - elenco dei residui attivi eliminati per insussistenza/inesigibilità (allegato D);
 - elenco dei residui passivi eliminati per insussistenza/economia sopravvenuta (allegato E);
 - elenco dei maggiori residui attivi (allegato F);

3. di quantificare, in via definitiva, il Fondo Pluriennale Vincolato finale 2020, parte spesa e iniziale 21, parte entrata, pari a complessivi Euro 2.023.553,49 come segue:
 - Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente: Euro 354.450,36;
 - Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale: Euro 1.678.103,13;
4. di approvare le variazioni agli stanziamenti di bilancio di previsione 2021/2023 (già approvato con delibera CC n. 42 del 31.03.2021), secondo le risultanze del riaccertamento ordinario, come da prospetti allegati (allegati G e G1);
5. di dare atto che le suddette risultanze costituiranno parte integrante del Rendiconto 2020;
6. di prendere atto del parere del Collegio dei Revisori dei Conti (allegato H);
7. di dichiarare gli allegati dalla lettera A) alla lettera H) parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
8. di trasmettere la presente deliberazione e tutti i suoi allegati al Tesoriere, nel rispetto di quanto previsto dal Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, punto 9.1.
9. Di dichiarare, vista l'urgenza di provvedere per quanto esplicitato in narrativa, a seguito di votazione separata dall'esito **UNANIME**, **l'immediata eseguibilità** dell'atto ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale, previa lettura, è come appresso approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
GUJA GUIDI

IL VICE SEGRETARIO
GENERALE
Dr. BARBARA MENINI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.